



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTOSCUSO
SEZIONE TECNICA

Strada Provinciale n. 2 Loc. Portovesme – Tel. 0781/509114

e-mail: portoscuso@guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 23 /2010

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Portovesme

VISTI i dispacci prot. n° 82/044679/II in data 11 Luglio 2002 (“Stato di Emergenza nazionale per la lotta aerea negli incendi boschivi”) e Prot. n° 0048294 in data 18 maggio 2010 (“Operazioni A.I.B con Prelievo di acqua di mare) del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

CONSIDERATA la necessità di garantire priorità assoluta ad ogni esigenza di ammaraggio, decollo e prelievo di acqua da parte degli aeromobili dipendenti dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di assicurare attività di supporto, assistenza e collaborazione per le connesse attività di prelievo;

CONSIDERATA l'esigenza di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, la sicurezza della navigazione, nonché prevenire il verificarsi di possibili danni a cose e/o all'ambiente;

VISTI gli articoli 16, 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli Articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

VISTA l'ordinanza di sicurezza Balneare e disciplina Generale delle Attività Diportistiche” n° 22/2010 in data 20.07.2010 di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

ORDINA

Art. 1

Nell'ambito del Circondario marittimo di Portoscuso le operazioni di prelievo di acqua di mare ad opera degli aeromobili dipendenti dal Dipartimento della Protezione Civile, che si avvale a tal fine dei mezzi del Corpo Forestale dello Stato e/o di altri mezzi convenzionati /autorizzati, in condizioni meteo marine ottimali, possono avvenire ad una distanza non inferiore a 400 metri dalla costa, previo contatto con la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.

In caso di condizioni meteomarine non ottimali, il prelievo dell'acqua potrà essere effettuato maggiormente sotto costa, ma in ogni caso ad una distanza non inferiore a 200 metri dalla spiagge e 100 metri dalle coste a picco sul mare, limiti questi delle acque riservate alla balneazione ai sensi della vigente normativa.

Allorché si manifesti la necessità, per avverse condimeteo – con mare mosso o molto mosso (mare 3-4) o per altre esigenze di tipo operativo, previa specifica autorizzazione dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso , lo svolgimento delle operazioni suddette potrà essere consentito ad una distanza inferiore ai 200 metri dalla costa.

Art. 2

La Sala Operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo dovrà essere avvertita con congruo anticipo dall'ufficio gestione delle Emergenze della Protezione Civile o in alternativa dalla Sala Operativa dell'Ente/Società di Gestione dei velivoli impegnati nella lotta agli incendi della necessità di effettuare per operazioni antincendio rifornimento idrico in mare, per l'attuazione delle opportune misure di sicurezza e di vigilanza.

Il pilota dell'aeromobile impegnato nelle operazioni di approvvigionamento idrico dovrà informare, via radio sul canale 16, prima dell' ammaraggio l'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso e/o il dipendente mezzo navale presente in zona, e ove possibile mantenere il contatto radio – su una frequenza da stabilire – fino al termine delle operazioni.

Art. 3

È preciso obbligo del pilota dell'aeromobile, prima di iniziare la manovra di ammaraggio, accertarsi che la zona delle operazioni sia libera da qualsiasi natante, subacquei in immersione, bagnanti, segnalamenti marittimi, ostacoli galleggianti e quant'altro possa compromettere la sicurezza delle operazioni.

Art. 4

Tutte le unità navali eventualmente presenti in zona, in caso di concomitanza delle operazioni suddette, dovranno prestare la massima attenzione, mantenendosi ad una distanza non inferiore ai 500 m dalla zona delle operazioni e adottando ogni accorgimento consentito per

non cagionare sinistri o intralcio/impedimento, nonché avere riguardo ed ottemperare senza indugio alle indicazioni fornite dalle motovedette della Guardia Costiera dipendenti da questo Ufficio Circondariale Marittimo o da altre unità appartenenti ad altri Corpi dello Stato, destinate a liberare l'area oggetto dell'attività dell'aeromobili.

Nei tratti di mare interessati a tali operazioni e ricadenti nei limiti delle acque riservate alla balneazione è assolutamente vietata, durante le operazioni, qualsiasi attività, nonché il transito a qualsiasi unità e la balneazione.

Art. 5

Per lo svolgimento di eventuali attività di addestramento da parte degli aeromobili impegnati nella lotta agli incendi si applicano le medesime disposizioni contenute nei precedenti articoli.

Art. 6

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rendersi responsabili per eventuali danni che dovessero derivare dal loro comportamento illecito, incorreranno, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione. Se alla condotta di un'unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 D.lg. 18 luglio 2005 n°171.

Art. 7

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che sarà pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà altresì assicurata mediante inserimento nel [sito istituzionale](#).

Portoscuso, 20 Luglio 2010

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Nicola M. CHIEPPA**

* Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993